

**PREINTESA**

Art. 9 comma 5 lett. 1 CCNL 2019-2021 Dirigenza Area Sanità  
 Numero degli RLS

Il giorno 11/7/2025 alle ore 16.00, presso l’aula riunioni della Direzione Generale ha avuto luogo l’incontro tra:

<b>LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DELL’AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA:</b>	<b>LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:</b>
Direttore Amministrativo  ...(FIRMATO).....	AAROI EMAC: ...(FIRMATO).....  ANAAO – ASSOMED: ...(FIRMATO).....
Direttore Sanitario  ...(FIRMATO).....	Federazione CIMO-FESMED: ...(FIRMATO).....
Sostituto Responsabile UOC Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l’Università  ...(FIRMATO).....	FASSID: ...(FIRMATO).....  FP CGIL: ...(FIRMATO).....
Direttore UOC Direzione Medica  ...(FIRMATO).....	FVM: .....  Federazione CISL MEDICI: ...(FIRMATO).....
	FP CISL: ...(FIRMATO).....
	UIL FPL: ...(FIRMATO).....

Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono il documento in oggetto che verrà inviato al Collegio sindacale, in applicazione dell’art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e secondo le procedure di cui all’art. 10, comma 5 del CCNL 23 gennaio 2024, nel testo che segue. A seguito di parere favorevole dello stesso Collegio, ove necessario, il documento verrà applicato a tutti gli effetti e valevole come accordo sottoscritto tra le parti.

## **DIRIGENZA AREA SANITÀ**

### **PREINTESA**

#### **Art. 9 comma 5 lett. 1 CCNL 2019-2021 Dirigenza Area Sanità**

#### **Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS**

Padova, \_\_11/7/2025\_\_

#### **PREMESSA:**

Il D. Lgs. 81/2008 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 106 del 2009, contiene i principi generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il CCNQ del 1996, in applicazione del sopracitato decreto, definisce il numero dei rappresentanti per la sicurezza e stabilisce che lo stesso deve svolgere una funzione specifica e distinta da quella del delegato sindacale della RSA o della RSU.

Al fine di ottemperare quanto stabilito dalla normativa vigente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che implica distinte responsabilità di indirizzo e di gestione, le parti concordano di regolamentare attraverso il presente accordo quanto segue:

#### Numero di RLS

L'art. 47 comma 7, D. Lgs. N.81/2008 conferma il numero minimo pari a 6, stabilendo che il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Specificatamente, l'art. 9 comma 5 lett. I del CCNL 2019-2021 Dirigenza Area sanità rinvia alla contrattazione integrativa aziendale l'eventuale integrazione del numero di RLS fino ad ulteriori due componenti, oltre il numero individuato dal D. Lgs. N.81/2008.

Il contratto integrativo aziendale sottoscritto nel 1998 (e confermato con accordo del 5/06/2000) disciplinava, tra gli altri argomenti, anche la nomina di RLS, prevedendo per questa Azienda un numero pari a 8, di cui n. 5 per l'area del Comparto e n. 3 per l'Area della Dirigenza.

La proporzione, in relazione al numero di personale oggi in servizio, risulta pari a:

n. 5 per il personale dell'area del Comparto;

n. 1 per la Dirigenza area Sanità.

Pertanto, in data odierna, le parti prendono atto che l'attuale assetto organizzativo aziendale è in linea con le nuove disposizioni contrattuali considerato che già è prevista la nomina di un numero di RLS pari a n. 8, che risulta quindi così composto:

n. 5 per il personale dell'area del Comparto;

n. 3 per la Dirigenza area Sanità.

Per gli aspetti che disciplinano le modalità di elezione, l'utilizzo dei permessi, le modalità di espletamento delle funzioni si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

PER L'AMMINISTRAZIONE

.....(FIRMATO).....

PER LE OO.SS.

.....(FIRMATO).....